



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. _____ DEL _____

OGGETTO: Atto di indirizzo relativo al "Programma di riqualificazione e sviluppo" dell'area ex Polverificio Stacchini.

PROPONENTE:

ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Ing. Maria Ioannilli

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Ing. Nello Rondoni

Tivoli, li _____

SETTORE ED UNITÀ

SETTORE VI
Sezione Ambiente
Sezione Urbanistica

COMPILATORE

Arch. Stefano Peruzzo

Tivoli, li _____

ANNOTAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO

Approvata nella Seduta di G.C. del _____ n° _____

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- l'area situata nel Comune di Tivoli in Via Cesurni, località Martellona, già di proprietà della Società Polverificio Giovanni Stacchini S.r.l., ha una consistenza di circa 65 Ha ed ha avuto, in passato, una utilizzazione produttiva come fabbrica di esplosivi e di ordigni bellici;
- in seguito al fallimento della Società Polverificio Giovanni Stacchini S.r.l., l'area è stata acquisita dalla Società Interporto Roma Est S.r.l.;
- successivamente, a causa dell'abbandono del sito produttivo, l'area è diventata sede di accampamenti ROM, che avevano utilizzato gli edifici di servizio, presenti al suo interno, a fini abitativi;
- nell'anno 2007 è stato effettuato un primo sgombero dei ROM presenti in sito, in occasione del quale furono abbattuti, per evitare che fossero rioccupati, gli edifici esistenti;
- nello stesso anno 2007 ha preso avvio la gestione fallimentare della Società Interporto Roma Est S.r.l. (Fallimento 246/2007), con la nomina di un curatore avente la sola finalità di alienare i terreni;
- successivamente, l'area non sottoposta a misure di controllo da parte della curatela fallimentare è stata nuovamente occupata da popolazione ROM, sgomberata nuovamente nell'anno 2011, con allontanamento di circa 200 persone;
- la mancanza di una idonea recinzione perimetrale ha permesso che l'area diventasse sede di abbandono incontrollato di rifiuti di varia natura, tra cui pneumatici, materiali inerti provenienti da demolizioni edili, elettrodomestici, autoveicoli, ecc., con aggravamento della già compromessa situazione ambientale;
- la perdurante assenza di controllo dell'area ha condotto ad una ennesima, ulteriore occupazione da parte di popolazione ROM;
- le gravi condizioni ambientali che continuavano a configurarsi all'interno dell'area hanno reso necessario un ultimo sgombero, effettuato nell'anno 2014, a seguito del quale sono state allontanate circa 550 persone;
- successivamente al suddetto sgombero e alla definizione dell'alienazione dell'area a beneficio della Euroiset Italia S.r.l., ha trovato applicazione l'ordinanza emessa dal Comune di Tivoli di messa in sicurezza dell'area e l'intero perimetro è stato recintato;
- il confinamento dell'area ha consentito che si arrestasse il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti al suo interno e, contestualmente, ha impedito nuovi episodi di insediamenti da parte di popolazioni di etnia ROM;

Considerato che

- allo stato attuale, l'area presenta, in particolare nella zona nord, ampie superfici completamente ricoperte di rifiuti, anche di tipo speciale e/o pericoloso, e risulta caratterizzata dalla presenza di macerie, derivanti dalle casematte e dagli edifici abbattuti;
- oltre ai rifiuti "visibili", insistono sull'area molteplici proliferazioni vegetali, anche a carattere arbustivo, che si sono sviluppate naturalmente sui cumuli di rifiuti, dei quali non è possibile, allo stato attuale, determinare tipologia e quantità;
- alla luce di quanto sopra esposto e considerate le condizioni attuali dell'area, non si può escludere che la stessa sia interessata da fenomeni di contaminazione dei suoli o delle falde;
- l'area è collocata all'interno di un contesto sostanzialmente marginale e privo di presidio umano, ciò che la rende particolarmente suscettibile a potenziali fenomeni ed attività illeciti;

Ravvisato

- l'interesse dell'Amministrazione comunale a sottoporre l'area ad interventi di rimozione dei rifiuti presenti, per mezzo di operazioni di bonifica, destinandola ad attività che ne assicurino una costante sorveglianza;

Dato atto che

- attualmente, l'area risulta essere di proprietà della società Polverifici Giovanni Stacchini S.r.l. in liquidazione e che il 100% del capitale sociale è stato acquisito in data 28/03/2014 da Euroiset Italia S.r.l., giusto decreto di trasferimento emesso dal Tribunale Fallimentare di Roma;
- il trasferimento di cui al punto precedente è stato oggetto di opposizione da parte di terzi e l'effettivo possesso delle quote (e quindi della gestione della società) è avvenuto in data 04/02/2016;
- l'area è suddivisa in due zone, distinte e separate dai piloni del viadotto della bretella autostradale della A1, dimensionalmente configurabile come segue:
 - A nord del viadotto: circa Ha 39;
 - A sud del viadotto: circa Ha 26;
- la stessa area ricade nel P.R.G. vigente, approvato con D.G.R. n.956 del 06/07/1973, con le seguenti destinazioni d'uso:
 - zona D4 Industriale pari a Ha 30;
 - Zona E2 Riserva Agricola pari a Ha 32;
 - Viabilità pari a Ha 3;
- sulla scorta della pianificazione generale ad oggi vigente, l'area sviluppa un potenziale edificatorio quasi completamente contenuti in zona D4, con destinazione d'uso industriale;
- nel Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.1 del 18/01/2010, l'area risulta così suddivisa:
 - Sede Funzioni Strategiche Metropolitane pari a Ha 17;
 - Area Core circa Ha 25;
 - Area di Connessione Primaria pari a Ha 23;
- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con Delibere di Giunta Regionale n.556/2007 e n.1025/2007, così classifica l'area:
 - Tav. A, non cogenti, ai sensi dell'art. 5 delle norme di PTPR, in quanto non si è in presenza di vincolo dichiarativo;
 - Tav. B: risultano individuate alcune aree boscate;
- l'area ricade in parte nel SIC IT6030033 "*Travertini Acque Albule*" e, al suo interno, sono state determinate delle perimetrazioni di habitat (per circa Ha 14) apparentemente non tutte riscontrabili in loco;

Preso atto che

- con Ordinanza Sindacale n.428 del 07/06/2017 - prot.28804 è stato ordinato ai soggetti obbligati di effettuare la sistemazione della recinzione delle aree ex "Stacchini" e provvedere, fra l'altro, ad effettuare attività di bonifica delle aree medesime;
- con nota del 11/04/2018, acquisita in atti in pari data al prot. n.20972, la società Polverifici Giovanni Stacchini S.r.l. ha presentato una proposta per la esecuzione di indagini preliminari, ai fini della verifica delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., acquisito in forma digitalizzata al prot. n.23341 del 23/04/2018;
- nonostante questa fase d'indagine non sia oggetto di specifica approvazione da parte delle amministrazioni competenti, considerate le dimensioni delle aree in questione e la complessità delle attività da compiersi, il soggetto obbligato ha chiesto la "Condivisione preliminare del Piano di Indagine con gli Enti Interessati Comune di Tivoli, ARPA Lazio, Provincia di Roma, Regione Lazio";
- in data 30/05/2018 si è tenuta una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14, comma 3, Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Visti

- il verbale del 30/05/2018, redatto e sottoscritto in sede di Conferenza dei Servizi Preliminare, da cui si evince, in sintesi, quanto segue:
 - la difficoltà operativa per l'esecuzione di qualsiasi tipo di intervento da effettuare in sito, a causa della presenza del vincolo SIC IT6030033 "Travertini Acque Albule" - Bagni di Tivoli;
 - la disponibilità delle Amministrazioni e degli Enti presenti al tavolo a collaborare con la proprietà mediante indicazioni operative, pur non essendo, in questa fase, in condizioni di potersi esprimere compiutamente, non essendo stato accertato il superamento dei valori CSC;
 - la necessità di provvedere ad un intervento sollecito, per ottemperare alle ordinanze sindacali già emesse, almeno nelle porzioni di terreno che non risultano interessate dal vincolo (SIC), previa individuazione, caratterizzazione e conseguente piano programmatico di intervento, anche tramite restituzione grafica del rilevato;
 - la necessità di provvedere con la massima sollecitudine, previa eventuale acquisizione di eventuali N.O. da parte della Regione Lazio, allo sfalcio delle erbe infestanti ed alla manutenzione della vegetazione presente, al fine di evitare lo sviluppo di incendi e conseguenti emissioni di fumi potenzialmente nocivi per la popolazione residente, secondo quanto previsto dalle Ordinanze emesse dal Sindaco per il periodo di massimo rischio e pericolosità degli incendi boschivi, relativo all'anno 2018;
- la richiesta di autorizzazione inizio attività per la messa in sicurezza dell'area in oggetto, inoltrata dalla Soc. Polverificio Giovanni Stacchini S.r.l. in data 18/06/2018 ed acquisita in atti al prot. n.34216 del 19/06/2018;
- la conclusione del procedimento relativa alla Conferenza di Servizi Preliminare succitata, giusta comunicazione prot. n.35049 del 21/06/2018;
- le risultanze del sopralluogo convocato con nota prot. n.35511 del 25/06/2018 ed effettuato in data 04/07/2018, anche in accoglimento della richiesta formulata dalla Regione Lazio per le vie brevi, dalle quali emerge che:
 - *le aree si presentano rivegetate da specie vegetali comuni, ma all'interno della vegetazione vi è presenza "senza soluzione di continuità" di rifiuti di ogni genere, sia di grosse dimensioni che in frammenti. In base alle planimetrie del SIC, la Soc. Polverificio Giovanni Stacchini S.r.l. ha già tracciato e pulito le piste, georeferenziandole, per favorire l'accesso al sopralluogo. Vi sono tracce di licheni tutelati dal SIC solo nella parte in adiacenza all'Autostrada. Tutto il perimetro del SIC ricadente sull'area è stato perimetrato mediante rilevamento celerimetrico, georeferenziato;*
 - *lo stato in cui versa l'area, con presenza di un notevole quantitativo di rifiuti di vario genere, alcuni dei quali potrebbero essere di natura pericolosa, suggerisce, secondo il parere della ASL RM G che ha partecipato al sopralluogo, la potenzialità di rischio igienico sanitario da impatto antropico e inquinamento, in particolare nel caso in cui dovessero verificarsi incendi e/o eventi meteorologici di forte entità non preventivabili, con possibile sviluppo di fumi tossici o comunque di emissioni in atmosfera che possono impattare con la popolazione residente nelle aree limitrofe. Non si può escludere inoltre la potenziale contaminazione dei terreni e delle falde, evidenziabile solamente con un adeguato lavoro di caratterizzazione dell'area stessa;*
- l'istanza presentata in data 26/07/2018 dalla Soc. Polverificio Giovanni Stacchini S.r.l., acquisita in atti al prot. n.41329 del 27/07/2018, con la quale è stato illustrato sommariamente un Programma di Riqualficazione e Sviluppo dell'area Stacchini che, se attuato previa formalizzazione tecnica, consentirebbe la realizzazione dei seguenti obiettivi di rilevante interesse pubblico:
 - A Riqualficazione Ambientale dell'area:
 - A.1 Rimozione dei rischi ambientali presenti in sito mediante:
 - A.1.1 Asportazione dei rifiuti presenti in notevole quantità su gran parte dei terreni;

- A.1.2 Pulizia della vegetazione ai fini antincendio;
- A.1.3 Asportazione dei residui delle demolizioni comunali;
- A.1.4 Effettuazione di un piano di caratterizzazione dell'area e verifica di esistenza di eventuali condizioni di contaminazione delle matrici suolo e acque;
- A.1.5 Effettuazione delle eventuali operazioni di bonifica;
- A.2 Riconoscimento dell'effettività, in termini di consistenza ed estensione, dell'habitat di interesse comunitario di cui al SIC IT6030033 "Travertini Acque Albule" e sua valorizzazione anche mediante operazioni compensative;
- A.3 Riquilificazione della componente ecologica attraverso la valorizzazione mirata dell'assetto vegetazionale, con particolare riguardo alla componente primaria core del corridoio ecologico dell'Aniene.
- A.4 Realizzazione delle condizioni ed attuazione delle misure per il presidio e la fruizione delle aree di interesse ambientale esistenti e definite dal Programma di Riquilificazione.
- B Riquilificazione Urbanistica e Sviluppo:
 - B.1 Riconoscimento delle fenomenologie presenti costituenti condizione di degrado urbanistico, loro rimozione o consistente attenuazione, con particolare riferimento a:
 - B.1.1 Assetto insediativo incompleto ed inattuato rispetto alla pianificazione vigente e relativi presidi infrastrutturali ed ambientali mancanti;
 - B.1.2 Diffusione di aree di margine degradate, anche connesse alle conurbazioni contigue;
 - B.1.3 Inserimento di elementi di riquilificazione e ricucitura dei tessuti esistenti;
 - B.2 Controllo e riquilificazione del quadro viabilistico del quadrante territoriale in funzione delle specifiche prospettive insediative, alla luce della programmazione infrastrutturale in essere e in considerazione dei seguenti elementi:
 - B.2.1 Assetto programmatico infrastrutturale, allo stato attuale avulso da una linea strategica netta e riconoscibile;
 - B.2.2 Incompletezza/inadeguatezza dell'accessibilità locale e della mobilità di quadrante;
 - B.2.3 Perseguimento delle condizioni di un assetto insediativo infrastrutturale dell'area ai fini dell'attuazione di previsioni edificatorie coerenti con quelle della pianificazione vigente, mirate a soddisfare la specificità insediativa prospettata;
 - B.3 Implementazione della potenzialità insediativa prevista dagli strumenti di pianificazione e suo adeguamento alle esigenze connesse alla attuazione del PRUSST mediante:
 - B.3.1 Mantenimento di caratteristiche insediative simili, in termini di superficie coperta, a quelle derivanti dagli attuali parametri, a favore di una maggior altezza;
 - B.3.2 Determinazione degli oneri straordinari di urbanizzazione, oltre agli oneri consueti, ai sensi del DPR 380/01, art.16, comma 4 lett. d) ter), conseguenti alla sola variazione volumetrica dell'intervento proposto, e finalizzati alle operazioni di riquilificazione urbanistica e ambientale dell'area (destinazione prioritaria dei proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizia alla contribuzione delle opere di urbanizzazione e riquilificazione previste nel progetto, ai sensi dell'art1, comma 460 legge 232/2016 – Legge di stabilità per l'anno 2017)";
 - B.3.3 Determinazione di precondizioni finalizzate all'incremento della produzione e del relativo sviluppo occupazionale.

Preso atto che

- la proposta di cui al punto precedente, che la Società Polverifici Stacchini intende formulare, prevede la realizzazione di un insediamento di natura produttiva, destinato ad accogliere un

complesso logistico qualificato sotto il profilo funzionale e tecnologico ed un'attività indirizzata a sviluppare un potenziale occupazionale diretto di almeno quattrocento addetti;

- che la concreta realizzabilità del progetto necessiterebbe di un parziale aggiornamento del vigente strumento urbanistico, in riferimento ad alcune limitate rimodulazioni della zonizzazione, nonché l'adeguamento del parametro insediativo, concernente le altezze dei fabbricati che, in relazione alle specificità produttive della logistica, dovrebbero essere pari a n.14 ml.;

Ritenuto

- di poter condividere, in via generale, gli obiettivi posti alla base del “Programma di riqualificazione e sviluppo”, così come articolati nell’istanza preliminare del 26/07/2018, acquisita in atti al prot. n.41329 del 27/07/2018, in quanto:
 - da un punto di vista ambientale, consentirebbero la messa in sicurezza dell'intera area, garantendo a questo fine le necessarie risorse economiche, altrimenti non disponibili;
 - da un punto di vista urbanistico, consentirebbero l'avvio tangibile di un processo di riqualificazione dell'intero quadrante, realizzando il primo nucleo di interventi infrastrutturali, necessari a rendere passibile di sviluppo un'area altrimenti priva di prospettive;
 - la nascita di un nucleo produttivo all'interno del quadrante garantirebbe l'istituzione di un presidio assolutamente indispensabile per garantire il mantenimento di condizioni di controllo che scongiurerebbero il ripetersi di fenomeni di degrado e di illeciti, sino ad ora largamente manifestatisi;
 - dal punto di vista sociale ed economico, la proposta appare rispondente ai bisogni, agli interessi della comunità locale ed agli obiettivi di sviluppo economico del territorio tiburtino, mediante l'istituzione di un insediamento produttivo, compatibile con le previsioni urbanistiche vigenti ed in grado di assicurare un rilevante numero di posti di lavoro;

Visto

1. L'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - comma 1, così come modificata dal D.Lgs 30 giugno 2016, n. 127 che integralmente si riporta:

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.

- il disposto dell’art.34, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale cita testualmente: “Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la

loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”;

Ritenuto

- di dare mandato agli Uffici competenti, ed in particolare al Settore VI - Sezione Ambiente e Settore VI - Sezione Urbanistica, di procedere alla indizione di una Conferenza dei Servizi Preliminare, ai sensi dell'art.14, comma 3, Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., mediante l'identificazione ed il coinvolgimento di tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate, subordinata alla presentazione, da parte della Società Polverifici Stacchini, del necessario progetto preliminare di intervento, finalizzata a determinare la sostenibilità e la fattibilità ambientale della proposta di intervento e delle eventuali misure di compensazione, necessarie alla sua futura formulazione ed approvazione;
- di dare mandato, in caso di esito positivo della Conferenza dei Servizi Preliminare, agli Uffici competenti, ed in particolare al Settore VI - Sezione Ambiente e Settore VI - Sezione Urbanistica, di predisporre gli atti necessari all'avvio del procedimento per la sottoscrizione di un Accordo di Programma, finalizzato all'approvazione di un "Programma di riqualificazione e sviluppo dell'area ex Polverifici Stacchini", mediante l'identificazione ed il coinvolgimento di tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate all'approvazione del Programma stesso;

Dato atto

- che il responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Visti

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi legalmente espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1. Di considerare** le premesse quale parte integrante del presente deliberato.
- 2. Di condividere**, in via generale, gli obiettivi posti alla base del “Programma di riqualificazione e sviluppo”, così come articolati nell’istanza preliminare del 26/07/2018, acquisita in atti al prot. n.41329 del 27/07/2018, in quanto:
 - da un punto di vista ambientale, consentirebbero la messa in sicurezza dell'intera area, garantendo a questo fine le necessarie risorse economiche, altrimenti non disponibili;
 - da un punto di vista urbanistico, consentirebbero l'avvio tangibile di un processo di riqualificazione dell'intero quadrante, realizzando il primo nucleo di interventi infrastrutturali, necessari a rendere passibile di sviluppo un'area altrimenti priva di prospettive;
 - la nascita di un nucleo produttivo all'interno del quadrante garantirebbe l'istituzione di un presidio assolutamente indispensabile per garantire il mantenimento di condizioni di controllo che scongiurerebbero il ripetersi di fenomeni di degrado e di illeciti, sino ad ora largamente manifestatisi;
 - dal punto di vista sociale ed economico, la proposta appare rispondente ai bisogni, agli interessi della comunità locale ed agli obiettivi di sviluppo economico del territorio tiburtino, mediante

l'istituzione di un insediamento produttivo, compatibile con le previsioni urbanistiche vigenti ed in grado di assicurare un rilevante numero di posti di lavoro;

3. **Di dare mandato** agli Uffici competenti, ed in particolare al Settore VI - Sezione Urbanistica e Settore VI - Sezione Ambiente, di procedere alla indizione di una Conferenza dei Servizi Preliminare, ai sensi dell'art.14, comma 3, Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., mediante l'identificazione ed il coinvolgimento di tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate, subordinata alla presentazione, da parte della Società Polverifici Stacchini, del necessario progetto preliminare di intervento, finalizzata a determinare la sostenibilità e la fattibilità ambientale della proposta di intervento e delle eventuali misure di compensazione, necessarie alla sua futura formulazione ed approvazione;
4. **Di dare mandato** ,in caso di esito positivo della Conferenza dei Servizi Preliminare, agli Uffici competenti, ed in particolare al Settore VI - Sezione Urbanistica e Settore VI - Sezione Ambiente, di predisporre gli atti necessari all'avvio del procedimento per la sottoscrizione di un Accordo di Programma, finalizzato all'approvazione di un "Programma di riqualificazione e sviluppo dell'area ex Polverifici Stacchini", mediante l'identificazione ed il coinvolgimento di tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate all'approvazione del Programma stesso;
5. **Di dare atto** che questa Amministrazione ritiene di fondamentale rilevanza, nella formulazione e implementazione del "Programma di riqualificazione e sviluppo dell'area ex Polverifici Stacchini", che vengano conseguiti i seguenti obiettivi:
 - la fruizione pubblica delle aree di interesse ambientale che saranno definite dal Programma di Riqualificazione;
 - il rispetto dei vincoli di non intervisibilità tra lo stabilimento termale e gli impianti logistici da realizzare, anche mediante la localizzazione delle volumetrie nella massima distanza possibile dallo stabilimento termale, nonché facendo ricorso all'uso di schermature naturali (alberature di alto fusto);
6. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento ai Settori interessati, per l'adozione degli atti consequenziali di rispettiva competenza;
7. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.



COMUNE DI TIVOLI

(Area Metropolitana di Roma Capitale)

OGGETTO: Atto di indirizzo relativo al "Programma di riqualificazione e sviluppo" dell'area ex Polverificio Stacchini

In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione indicata in oggetto, si esprime, ai sensi dell'art.49, D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., parere **favorevole**.

Tivoli, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO